

N. 00126/2010 REG.ORD.SOSP.
N. 00167/2010 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 167 del 2010, proposto da:

.....
rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Maria La
Scala, con domicilio eletto presso il suo studio in Bari, alla via Melo n.205;

contro

Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata in Bari alla via Melo
n.97;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del provvedimento n. 333-B/12 E 2.08n emesso dal Ministero
dell'Interno, Dipartimento della P.S. Direzione Centrale per le Risorse
Umane Ufficio III Attività Concorsuali per il Personale che espleta
funzioni di Polizia, recante l'esclusione dal Concorso Pubblico, per titoli
ed esami, per l'assunzione di n. 907 allievi agenti della Polizia di Stato
riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma

annuale, in servizio o in congedo, indetto con DM 21.11.2008 e pubblicato sulla GU 4^a serie speciale n. 93 del 28.11.2008, per il seguente motivo: difetto requisito stato giuridico, prescritto dall'art. 2, quarto comma del bando di concorso, in quanto VFP4; provvedimento datato 09.12.2009 e notificato in data 15.12.2009;

-di ogni altro atto antecedente, conseguente e/o comunque connesso o presupposto a quello impugnato;

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, in persona del Ministro p.t.;

Visti gli artt. 19 e 21 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 la dott.ssa

_____ e udito per la parte ricorrente il difensore avv. Ada Vicenti, su delega dell'avv. A.M.La Scala;

-considerato che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (28.12.2008) il ricorrente era in possesso dei requisiti richiesti e, in particolare, risultava congedato quale VFP1 il 23.12.2008;

-ritenuto sussistere il danno grave ed irreparabile ex art.21 della legge n.1034/71 avendo lo stesso superato la prova scritta, quella di efficienza fisica e gli accertamenti psico-attitudinali ed essendo stato pertanto dichiarato idoneo;

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia-Bari, Sez.II, accoglie la su indicata istanza incidentale di sospensione.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2010 con l'intervento dei Magistrati:

Amedeo Urbano, Presidente

Giacinta Serlenga, Referendario, Estensore

Roberta Ravasio, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 19/02/2010

IL SEGRETARIO